

Contratti agrari - impresa familiare coltivatrice - Cass. n. 28224/2019

Riscatto forzoso, da parte del comproprietario, della quota di fondo rustico spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza.

Il diritto (ex art. 8, comma 10, legge n. 590 del 1965) del comproprietario di domandare il riscatto forzoso della quota del fondo rustico in titolarità del componente, non più coltivatore, della famiglia coltivatrice si prescrive nel termine decennale decorrente dalla scadere del quinto anno dalla cessazione della coltivazione del fondo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28224 del 04/11/2019 (Rv. 655583 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 2946

corte

cassazione

28224

2019